



presso  
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 4-1

Rif.

Allegati **come da testo**

Ai Signori Presidenti  
dei Consigli dei Collegi dei Geometri  
e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti  
dei Comitati Regionali dei Geometri  
e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza  
dei Geometri Liberi Professionisti

Oggetto: Valutazione diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione.

Per opportuna conoscenza, rimettiamo la nota del MIUR, del 22 c.m., con la quale – in conformità al parere reso sul punto da questo Consiglio Nazionale (v. ns circolare del 20 marzo c.a., prot. n. 3163) - si richiede *“una più attenta applicazione di quanto indicato nell’Ordinanza che elenca correttamente in modo distinto i diversi titoli di studio di istruzione [...], ai fini della] ammissibilità per l’accesso all’esame di Stato”*.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

Piazza Colonna, 361  
00187 Roma

Tel. 06 4203161  
Fax 06 48912336

[www.cng.it](http://www.cng.it)  
[cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

C.F. 80053430585

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ZANCAN  
m\_pi.AOODSGV-REPRO UFFICIALE.U.0016542.22-07-2019

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ZANCAN  
C=IT  
O=MINISTERO  
ISTRUZIONE  
E  
UNIVERSITÀ  
E RICERCA



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

Ufficio V

Dott. Claudio Guasco  
Presidente del Consiglio Nazionale dei  
Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  
Via di San Basilio, 72 - 00187 - Roma  
[claudio.guasco@cnpi.it](mailto:claudio.guasco@cnpi.it)

e, p. c. Dott. Maurizio Savoncelli  
Presidente del Consiglio Nazionale dei  
Geometri e dei Geometri Laureati  
P.zza Colonna, 361 - 00187 - Roma  
[m.savoncelli@cng.it](mailto:m.savoncelli@cng.it)

Oggetto: Valutazione diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio delle libere professioni.

E' stato segnalato a questa Direzione Generale che, relativamente alla sessione d'esami in oggetto dell'anno 2018, è stato rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale a un candidato in possesso del diploma di Geometra conseguito in vigenza del vecchio ordinamento.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Il D.P.R. n. 88/2010 dispone, all'art. 8, la confluenza, dall'anno scolastico 2010/2011, degli Istituti Tecnici per Geometra e Perito Industriale in un unico e nuovo Istituto del settore tecnologico - indirizzo Costruzione, ambiente, territorio/CAT.

Con nota n. 27133 del 28 settembre 2015 l'Ufficio Legislativo di questo Dicastero, su richiesta di questa Direzione Generale, ha espresso il proprio parere in merito a due questioni interpretative correlate all'esigenza di adeguare alle norme di riforma del secondo ciclo di istruzione tecnica e professionale la disciplina degli esami di abilitazione di Geometra, Perito agrario, Perito industriale e Agrotecnico.

Per quanto qui di interesse, si precisa che l'UL si è espresso favorevolmente per l'equipollenza dei diplomi del nuovo ordinamento con quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione di cui sopra: ciò alla luce, come sostenuto dall'Ufficio medesimo per i diplomi di istruzione tecnica, del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 8, comma 1, del sopracitato D.P.R. 88/2010.

Si ritiene che nel caso segnalato a questa Direzione Generale sia stato ammesso a sostenere gli esami di Perito industriale e sia stato rilasciato il diploma di abilitazione a motivo di un'indebita applicazione analogica del parere dell'Ufficio Legislativo per un diploma di geometra conseguito all'epoca del previgente ordinamento per il quale, in assenza di espressa

AZ/df

-----  
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma  
Tel. 06.58493249  
e-mail [antonietta.zancan@istruzione.it](mailto:antonietta.zancan@istruzione.it)

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

disposizione legislativa, è esclusa la possibilità di assimilazione al nuovo diploma, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88.

Ciò posto, occorre richiedere al Collegio in indirizzo una più attenta applicazione di quanto indicato nell'Ordinanza che elenca correttamente in modo distinto i diversi titoli di studio di istruzione, avendone valutato l'ammissibilità per l'accesso all'esame di Stato.

Il Dirigente  
Antonietta Zancan



**Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati**

presso  
**Ministero della Giustizia**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI  
Cod. Amministrazione: cn\_geome Cod. Registro:  
OUT  
Prot. N. 0003163 del 20/03/2019  
Area: A1 A4  
Ista manuale

Serv. FS Area 4/1  
Rif. del  
Allegati come da testo

Ai Signori Presidenti dei Consigli  
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali  
Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza  
Geometri Liberi Professionisti

**LORO SEDI**

Oggetto: diplomi di abilitazione all'esercizio delle Professioni.

Per opportuna conoscenza, rimettiamo la nota indirizzata al MIUR a seguito della segnalazione pervenutaci dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Napoli con riguardo all'argomento in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

Mac

Piazza Colonna, 361  
00187 Roma

Tel. 06 4203161  
Fax 06 48912336

[www.cng.it](http://www.cng.it)  
[cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

C.F. 80053430585

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E  
GEOMETRI LAUREATI  
Cod. Amministrazione: cn\_geome Cod. Registro:  
OUT  
Prot. N. 0003162 del 20/03/2019  
Area: A1 A4  
Istruzione manuale



presso  
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 4/1  
Rif. del  
Allegati: come da testo

Spett.le  
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della  
Ricerca  
Pec: [uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)  
Pec: [uffleg@postacert.istruzione.it](mailto:uffleg@postacert.istruzione.it)  
Mail: [dgosv.ufficio5@istruzione.it](mailto:dgosv.ufficio5@istruzione.it)

e, p.c.

Al Consiglio del Collegio Geometri e Geometri  
Laureati  
[collegio.napoli@geopec.it](mailto:collegio.napoli@geopec.it)

Oggetto: diplomi di abilitazione all'esercizio delle Professioni.

Trasmettiamo, in allegato alla presente, copia del diploma di *abilitazione* rilasciato all'iscritto di un nostro Collegio territoriale, affinché codesto Ministero ne accerti l'irregolarità e correlative responsabilità. Appare evidente, infatti, che nella specie è stato ammesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Perito industriale un candidato in possesso del diploma di Geometra vecchio ordinamento. Il che in aperto contrasto con la (previgente) disciplina ordinistica in *subiecta materia* e, dunque, in violazione delle specifiche disposizioni attuative poste dalle Ordinanze ministeriali.

Al riguardo riteniamo comunque opportuno osservare quanto segue.  
E' indiscutibile che, ai sensi dell'art. 8 del dPR 15 marzo 2010 n. 88, "*a partire dall'anno scolastico 2010-2011*", gli Istituti tecnici per Geometra e per Perito Industriale siano confluiti in un unico (e nuovo) "*Istituto di istruzione superiore*" del settore Tecnologico (con indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio - C.A.T.). Altrettanto inconfutabile (alla luce soprattutto dell'orientamento già espresso da codesta Amministrazione, con propria nota prot. 27133 del 28 settembre 2015) è la "*equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione*". Tutto questo però non può, né deve indurre a ritenere

Piazza Colonna, 361  
00187 Roma

Tel. 06 4203161  
Fax 06 48912336

[www.cng.it](http://www.cng.it)  
[cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

C.F. 80053430585



2° foglio – segue pagina

valido anche il contrario, ossia che - in forza della suddetta novella - il diploma di “Geometra” e quello di “Perito industriale” conseguiti all’epoca del previgente ordinamento siano stati assimilati (*trasformandoli*, e non più semplicemente *sostituendoli per il futuro*) al (nuovo) “*diploma afferente al settore tecnologico, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88*”; poiché è di palmare evidenza che con siffatta tesi si finirebbe per ammettere che una norma di (mero) riordino del sistema scolastico abbia altresì (ri)disciplinato (per il passato!) i diversi e distinti ordinamenti professionali di riferimento. E ciò in mancanza peraltro di una disposizione legislativa sul punto (come quella di cui all’art. 1 *septies* del decreto legge 29 marzo 2016 n. 42), che sancisca *expressis verbis* la sostituzione del riferimento normativo ai (vecchi) diplomi di “Geometra” e(o) di “Perito industriale” con la previsione del (solo) diploma di “Istruzione superiore tecnologica” (la quale soltanto potrebbe *tecnicamente* giustificare una ricostruzione in termini diversi del quadro normativo di che trattasi). Non a caso, quindi, nelle Ordinanze adottate finora da codesto Dicastero, sono stati correttamente elencati (e debitamente distinti!) i *diversi* titoli di studio (di istruzione secondaria) per l’accesso all’esame di Stato (con un esplicito e puntuale richiamo di ciascuno di essi, che – per converso - sarebbe senz’altro pleonastico a fronte di una *completa* assimilazione tra gli stessi diplomi).

Tanto chiarito, confidiamo in un celere e risolutivo intervento di codesto Ministero, che ponga fine all’applicazione distorta delle norme suesposte ed alle illegittime iniziative che ne conseguono.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

/ac